

*La cronologia del Digesto Utet*

DIGESTO ITALIANO

fondato e diretto da

GIUSEPPE SAREDO - LUIGI LUCCHINI  
PASQUALE FIORE

1884 - 1921

*Seconda edizione*

NUOVO DIGESTO ITALIANO

a cura di

MARIANO D'AMELIO - ANTONIO AZARA

1937 - 1940

*Terza edizione*

NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO

a cura di

ERNESTO EULA - ANTONIO AZARA

1957

NOVISSIMO  
DIGESTO ITALIANO

DIRETTO DA

ANTONIO AZARA e ERNESTO EULA

I<sup>1</sup>

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

## "ADLECTIO".

BIBLIOGRAFIA. — G. HUMBERT, *Adlecti; Adlectio; Adlectio italica* (tutti in *Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines*, Hachette, Paris, 1877, vol. I, pag. 67 e segg.); I. SCHMIDT, *Adlectio (Pauis)*, *Real-Encyclopädie*, Metzlerscher, Stuttgart, 1894, vol. I, c. 367 e segg.).

L'*adlectio* indica in genere l'ammissione di un soggetto a far parte di un determinato ordine politico-sociale con il conferimento di un particolare grado e dignità, oppure la concessione di fregiarsi di determinate insegne onorifiche, senza che tuttavia quel soggetto possedeva i requisiti voluti dalla legge.

L'origine del termine, secondo Festo (voce *Adlecti* e *Conscripti*) è dovuta alla circostanza che si dissero *lecti* o *conscripti* i membri *primores* dell'ordine equestre, che furono chiamati da Bruto a far parte del senato romano, accanto ai *patres* (Liv., 2, 1, 10) (v. *Senato* [Diritto romano]). Comunque l'istituto dell'*adlectio* assunse una preponderante importanza con il principato, allorchè, ad iniziare da Cesare (Svet., *Caesar*, 76, 3), il principe, avvalendosi della *lectio senatus*, nominava senatori individui che non avevano rivestito alcuna magistratura (Svet., *Claudius*, 24, 1; *Vespasianus*, 9, 2), stabilendo anche a quali ex magistrati dovessero essere paragonati. E in forza dello stesso principio membri del senato potevano essere elevati, nell'ambito dello stesso senato, ad un grado di dignità maggiore. Si avevano così *adlecti inter quaestorios*, *inter aedilicios*, *inter praetorios*, *inter consulares* (1). Ma oltre che per provvedimento del principe l'*adlectio* poteva avvenire anche mediante senatoconsulto, ed un esempio lo abbiamo già al tempo della repubblica (Cic., *Philippica*, 5, 17, 46; Dione Cass., 53, 28).

L'istituto dell'*adlectio* veniva anche applicato nell'ambito dei municipi e delle colonie romane, nei cui senati si ammettevano, per volontà dei decurioni e con l'autorizzazione imperiale, individui che non avevano rivestito alcuna magistratura cittadina (l. 6 pr., D., *de muneribus*, 50, 4): si avevano così pure qui *adlecti inter quaestorios*, *inter aedilicios*, *inter viros* (2).

Con gli Antonini, e soprattutto con Costantino, divenuta ereditaria la partecipazione all'ordine dei decurioni, l'*adlectio* avveniva solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, come, ad es., mediante matrimonio con la figlia di un decurione, od adozione da parte di quest'ultimo di un estraneo all'ordine (l. 4, C., *de decurionibus*, 10, 32; l. 124, C. Th., *de decurionibus*, 12, 1).

L'*adlectio* poteva avere talvolta un contenuto anche esclusivamente onorifico, quando, ad es., era concesso ad un individuo di fregiarsi degli *ornamenta* o *insignia aedilicia*, *praetoria*, *consularia*, senza tuttavia che egli fosse ammesso ad entrare in senato (3).

Ancora abbiamo notizia di un'*adlectio inter iudices decuriarum* (Tac., *Annales*, 3, 30, 1; Svet., *Tiberius*, 51, 1; *Claudius*, 15, 1 e 3); di un'*adlectio inter patricios* (Tac., *Annales*, 1, 25; Svet., *Caesar*, 41, 1; Capit., *Opelius Macrinus*, 7, 1), data questa probabilmente per permettere ad un soggetto di accedere a particolari cariche sacerdotali; di un'*adlectio in equites* (Ulp., *Tituli*, 7, 1); nonchè infine di un'*adlectio inter cives*, che si aveva allorchè si concedeva allo straniero di far parte dei *municipes* (Tac., *Annales*, 4, 43, 5; l. 7 pr., C., *de incolis*, 10, 40).

Va ancora ricordata l'*adlectio italica* concessa da Traiano in Spagna e soppressa da Marco Aurelio

(Capit., *Marcus Antoninus*, 11, 7). Doveva trattarsi di un privilegio già valevole per il territorio italico ed esteso allo spagnolo. Non ci è dato tuttavia conoscere il contenuto esatto, ma è possibile che fosse stato d'ordine finanziario, nel senso che alcune città spagnole sarebbero state privilegiate ed esonerate da tributi (come le italiane) a danno di altre che sarebbero così rimaste eccessivamente gravate. In tal senso si spiegherebbe forse la frase di Capitolino: «*Hispanis exhaustis italica adlectione*», e la conseguente abolizione del privilegio da parte di Marco Aurelio.

Doti. GIAMBATTISTA IMPALLOMENI  
Assist. di Dir. rom. nell'Univ. di Padova.

"ADLUVIO". — V. *Accessione* (Diritto romano).

"ADMINICULA". — *Adminicula* erano, in senso letterale, i pali o, in genere, i sostegni utilizzati, specialmente in agricoltura, per reggere le piantagioni prive di solido fusto (es.: le viti). In senso traslato, il termine indicò, per i Romani, ogni mezzo atto ad agevolare il raggiungimento di un fine, a permettere la pratica esplicazione di un certo istituto e così via: mezzo avente funzioni di preparazione o di appoggio, purchè accessorio rispetto a quelle dell'istituto cui fosse applicato.

Appunto in questo senso traslato, il termine *adminiculum* (*adminicula*) risulta non raramente usato dalle fonti romane, sebbene non possa dirsi che sia mai assunto ad uso generale o rigorosamente tecnico. Si legge, ad es., di *adminicula emptiois*, che sono le clausole accessorie dell'*emptio-venditio*, come la *stipulatio duplae* (Pap., 10 *quaest.*, D., 18, 1, 72 pr.); di *adminicula ususfructus*, nel senso di ciò che è necessario, sul piano giuridico, affinché l'usufrutto possa essere concretamente goduto (es.: una via di accesso al fondo: Ulp., 18 *ad Sab.*, D., 7, 6, 1 pr.; Marcell., 13 *dig.*, D., 33, 2, 15, 1); di *adminicula appellationum* (Constant., a. 321, C., 7, 62, 15); di *adminicula donationis* (ma per dire che la *donatio* non ha bisogno di *adminicula*: «*donatio non indiget alieno adminiculo*», Valerian. et Gall., a. 256, C., 3, 29, 2).

Non risulta che le fonti romane abbiano mai esplicitamente parlato anche di *adminicula servitutis*, ma della locuzione hanno fatto uso gli interpreti per indicare tutte quelle facoltà che sono necessarie per l'esercizio della servitù, pur senza costituire il contenuto tipico (cfr. art. 1064, 1° comma, C. Civ.).

Prof. Antonio GUARINO  
Ord. di Istit. di Dir. rom. nell'Univ. di Napoli.

"ADNOTATIO". — V. «*Constitutiones principum*».

"ADNOTATIONES CODICUM". — V. «*Summa Perusina*».

## ADOZIONE.

## Diritti orientali.

BIBLIOGRAFIA. — REYLIOUT, *Précis de droit égyptien*, Paris, 1903, pag. 975; M. DAVID, *Die Adoption im alibabylonischen Recht* (Leipzig, rechtswiss. Studien, 23), Leipzig, 1927; G. FURLANI, *Alcune considerazioni sull'adozione nelle leggi di Hamurabi* (Studi Bonfante, III, pag. 69 e segg.); M. SAN NICOLÒ, *Ueber Adoption und die Gerichtsbarkeit der mār-bāni im*

(1) Cfr. SCHMIDT, *Real-Encyclopädie*, Stuttgart, 1894, vol. I, c. 367.

(2) HUMBERT, *Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines*, Paris, 1877, vol. I, pag. 68.

(3) Cfr. SCHMIDT, *Real-Encyclopädie*, Stuttgart, 1894, vol. I, c. 367.